

**LEGGE N.142/2022**  
**di conversione del**  
**DECRETO LEGGE N.115/2022**  
**cd. Decreto Aiuti bis**



# **BONUS EDILIZI E CESSIONE DEI CREDITI: LEGGE N.142 DEL 21 SETTEMBRE 2022 DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 115/2022 CD. DECRETO AIUTI BIS**

*Posted on 23 Settembre 2022*



---

Category: [Sportello Ecosismabonus](#)

Publicata sulla [Gazzetta Ufficiale n. 221 – Serie Generale - del 21 settembre 2022](#) la **Legge 21 settembre 2022, n. 142 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115** (in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla G.U.R.I. – ossia dal 22 settembre 2022) recante "*Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali*" - c.d. *Decreto Aiuti bis*, che contiene la tanto attesa modifica riguardante **il pieno funzionamento della cessione dei crediti rivenienti dai bonus edilizi**, con l'obiettivo di contribuire a creare le migliori condizioni per il pieno funzionamento del mercato delle cessioni.

In particolare, la nuova disposizione di cui all'**articolo 33-ter**, introdotta in sede di conversione, intervenendo sull'articolo 14 del decreto-legge n.50/2022 c.d. decreto Aiuti, copre giuridicamente tutti i crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni previste dall'articolo 119 del D.L. 34/2020 che dallo stesso articolo 121.

Con una prima modifica si chiarisce che la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite, è limitata al caso di concorso nella violazione **con dolo o colpa grave** (e non più al semplice concorso in violazione).

Con una seconda modifica, si dispone che, **per i bonus edilizi ordinari**, la novità si applica con modalità diverse, a seconda che i crediti oggetto di cessione o sconto in fattura siano sorti prima dell'entrata in vigore degli obblighi di acquisizione dei visti, delle asseverazioni e delle attestazioni (ovvero prima o dopo il 12 novembre 2021, data di entrata in vigore del **DL. 157/2021 cd. Decreto antifrode sui bonus fiscali**):

- **per i crediti sorti dal 12 novembre 2021**, per i quali è stato introdotto l'obbligo di visto di conformità e asseverazione della congruità dei costi, la limitazione della responsabilità solidale del cessionario al solo dolo o colpa grave opera in via automatica;
- per i **crediti sorti prima del 12 novembre 2021**, la **responsabilità solidale senza dolo e colpa grave** del cessionario viene **esclusa solo se il cedente**, diverso da una banca o da un intermediario finanziario, e che coincida con il fornitore, **acquisisce dal beneficiario originario** della detrazione, "ora per allora" il **visto di conformità e la congruità dei costi**.

Si precisa che, per questi ultimi crediti, **sorti prima del 12 novembre 2021**, il legislatore, nell'introdurre, ora per allora, la possibilità di estendere la responsabilità attenuata del cessionario semplicemente assoggettandoli al rilascio del relativo visto di conformità e di asseverazione tecnica, dispone di recuperare, ex post, tutta la documentazione necessaria e utile ed apporre, con il meccanismo dell'ora per allora, il relativo visto e le relative asseverazioni tecniche.

Per completezza di informazione, si comunica che, alla luce di tali modifiche normative, l'**ANCE** e l'**ABI** sono intervenuti per chiedere un intervento urgente all'Agenzia delle Entrate, affinché siano forniti nuovi indirizzi operativi e superate le criticità sollevate dalla [Circolare n.23 del 23 giugno](#)

[scorso](#), non più coerente con le nuove previsioni normative.

Difatti, per effetto del nuovo disposto normativo, l'Agenzia delle Entrate sarebbe tenuta a modificare il nuovo regime di responsabilità solidale del cessionario e a rivedere alcuni degli indicatori di rischiosità delle cessioni dei crediti.

